



Oggetto: parere sulla proposta di legge nazionale n. 18, recante “Modifiche normative agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)”, presentata il 7 settembre 2022 dai consiglieri Calligaris ed altri.

Il presente parere è reso su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. e), della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante «Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale» e ss.mm.ii.

La proposta di legge nazionale in oggetto articola le modifiche al T.U. immigrazione (D. Lg.vo 25.7.1998 n. 286, artt. 28 e 29) essenzialmente su tre punti:

- 1) innalzamento del periodo di soggiorno pregresso da uno a due anni;
- 2) matrimonio del coniuge da ricongiungere trascritto in Italia;
- 3) reddito presente del dichiarante parametrato non più sull’assegno sociale, ma sul reddito di limite previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.

A tale proposito si riscontra che la base sovranazionale è costituita dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 22.09.2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la quale prevede:

- art. 3 comma 1: che il richiedente sia titolare del permesso di soggiorno di validità pari o superiore a un anno, mentre l’art. 8 ammette che gli Stati membri possono esigere che il soggiornante abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni;

- art. 4 comma 1, lett. a): si riferisce genericamente al coniuge del soggiornante;

- art. 7 comma 1: il soggiornante deve dimostrare:

- lett a) di disporre di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello stato membro interessato;

- lett. c) di disporre di risorse stabili e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli stati membri possono valutare queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari.

Il D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sulle spese di giustizia, all’art. 76 dispone che può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore (secondo il più recente aggiornamento) a Euro 11.746,68. La Relazione al progetto di legge in oggetto si riferisce, sulla normativa vigente, ad un reddito base di 8.975,73. Il successivo art. 77 prevede un adeguamento ogni due anni in base agli indici Istat.

Nell’insieme sembra che la proposta non contraddica la Direttiva europea, che lascia allo Stato, nel rispetto dei principi generali e dei limiti previsti, una certa discrezionalità e non sono evidenti segni di discriminazione.

Potrebbe residuare una certa perplessità sul concetto generico di "coniuge", per quanto l'art. 5, comma 2 della Direttiva stabilisce che la domanda è corredata dai documenti che comprovano i vincoli familiari. Che il matrimonio sia trascritto in Italia potrebbe sembrare un *quid pluris*: una precisazione giustificabile, forse, dal fatto che in certi Paesi è lecita la poligamia o dal rimettere al procedimento relativo alla trascrizione, e precedente alla domanda di ricongiungimento familiare, l'analisi – a volte complessa – sulla ammissibilità e veridicità della documentazione proveniente dallo Stato estero.

Infine e soprattutto, per quanto di specifica competenza del Garante, si deve riscontare che sia nella Direttiva che nella normativa rimane sempre il riferimento al superiore interesse del minore.

Il Garante regionale dei diritti della persona
Prof. Paolo Pittaro

f.to digitalmente
ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.